



Roma, 12.11.2014

Ufficio: DIR
Protocollo: 201400006201/A.G.
Oggetto: **Commissione nazionale per la formazione continua –
delibera crediti formativi Ecm 2014-2016**
Circolare n. 9067

SS
AFP 2
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*La Commissione nazionale per la formazione continua
ha confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2014-2016
con la possibile riduzione fino a 45 crediti*

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 ottobre u.s., ha emanato una delibera in materia di crediti formativi Ecm 2014-2016 (all.1). Per tale periodo viene, anzitutto, confermato l'obbligo formativo di 150 crediti Ecm con la possibilità di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti secondo le modalità già valide per il triennio precedente e ricordate nella seguente tabella:

Crediti acquisiti nel triennio 2011-2013	Fabbisogno triennale 2014- 2016	Fabbisogno annuale 2014- 2016
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra indicato, non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio e non verranno conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

Sono confermate, inoltre, tutte le determinazioni adottate dalla Commissione Ecm relative all'assegnazione dei crediti alle attività di tutor individuale, di docenza, di partecipazione a congressi, convegni e formazione sul campo, di autoformazione per i liberi professionisti e di formazione all'estero. In particolare, si ribadisce la possibilità di assolvere l'intero obbligo formativo anche attraverso la formazione a distanza (FAD).

Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario potrà richiedere all'Ordine i seguenti documenti:

- a) *attestato di partecipazione al programma ECM* che contiene l'indicazione del numero di crediti conseguiti nel triennio;
- b) *certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.*

L'Ordine potrà rilasciare tale documentazione previa verifica sul portale del Cogeaps della corretta acquisizione dei crediti da parte dell'iscritto. Al fine di consentire agli iscritti di regolarizzare la propria posizione Ecm comunicando crediti mancanti, esoneri ed esenzioni, il Cogeaps, inoltre, ha attivato un call center a disposizione dei professionisti attivo dal lunedì al venerdì (ore 09:00 – 17:00 tel. 06/36000893 – e-mail: ecm@cogeaps.it).

Sempre nella seduta del 10 ottobre u.s., sono state dettate le linee guida 2014/2016 (all. 2) per i professionisti sanitari che accedono volontariamente alla sperimentazione del Dossier Formativo (DF). Si ribadisce anzitutto che il singolo professionista ha la possibilità di impostare il suo dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, fissandone la dimensione percentuale in scaglioni minimi del 10%. In questo modo avrà a disposizione fino a 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere il proprio sviluppo formativo triennale.

La costruzione del dossier formativo prevede i seguenti elementi:

- *Bonus per il professionista che accede alla sperimentazione del dossier.* Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 1) allestimento del dossier, 2) coerenza del dossier con il profilo e la disciplina esercitata, 3) realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato. Il bonus è quantificato nella misura di 15 crediti formativi ed avrà validità dal triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. Il bonus sopra descritto sarà erogato al professionista sanitario che costruirà il DF per almeno due anni.

- *Accessibilità alle informazioni e modifica del dossier formativo.* Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti e la realizzazione del dossier in qualsiasi momento. Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Il dossier può essere modificato solo nel II e nel III anno del triennio formativo: non possono essere

conteggiati nel nuovo DF modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell'anno successivo.

- *Crediti acquisiti fuori dal dossier formativo.* Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle previsioni del DF saranno registrati in anagrafica ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ECM triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.

In considerazione della ruolo rivestito dal DF, la fase di verifica e controllo è affidata alla competenza di Ordini, Collegi e Associazioni i quali avranno il compito di procedere alla verifica del rispetto degli istituti presenti nella Determina allegata. La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema ECM sollecita le regioni e le rispettive commissioni regionali ECM, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere, nelle forme ritenute più idonee, l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All.2

Sempre nella seduta del 10 ottobre u.s, sono state dettate le linee guida 2014/2016 per i professionisti sanitari che accedono volontariamente alla sperimentazione del Dossier Formativo. Si ribadisce anzitutto che il singolo professionista ha la possibilità di impostare il suo dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, fissandone la dimensione percentuale in scaglioni di minimo il 10%. In questo modo avrà a disposizione ben 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere il proprio sviluppo formativo triennale.

La costruzione del dossier formativo prevede i seguenti elementi:

- *Bonus per il professionista che accede alla sperimentazione del dossier.* Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 1) allestimento del dossier, 2) coerenza del dossier con il profilo e la disciplina esercitata, 3) realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato. Il bonus è quantificato nella misura di 15 crediti formativi ed avrà validità dal triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. Al bonus di 15 crediti formativi sopra descritto, avrà diritto il professionista sanitario che costruisce il DF per almeno due anni. Il dossier va costruito nelle tre aree previste e possono essere indicate 2 professioni e /o 2 discipline per una professione.
- *Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista.* Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti e realizzazione del dossier in qualsiasi momento. Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier.
- *Modifica del dossier formativo.* Il dossier può essere modificato solo nel II e nel III anno del triennio formativo: non possono essere conteggiati nel nuovo DF modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell'anno successivo.
- *Crediti acquisiti fuori dal dossier formativo.* Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle previsioni del DF saranno registrati in anagrafica ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ECM triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.

In considerazione della ruolo rivestito dal DF la fase di verifica e controllo è affidata alla competenza di Ordini, Collegi e Associazioni i quali avranno il compito di procedere alla verifica del rispetto degli istituti presenti nella Determina allegata. La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema ECM sollecita le regioni e le rispettive commissioni regionali ECM, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere nelle forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.

All. 1